CAMERA DEI DEPUTATI N. 2247-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Presentata alla Presidenza il 28 marzo 1995

(Relatore: **VIGNERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995

Presentato il 17 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame ha l'obiettivo di rendere omogeneo, per le prossime consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative con quello previsto per le elezioni regionali.

Com'è noto, infatti, la legge n. 43 del 1995, recante nuove norme per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario, ha disposto che le elezioni dei Consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario.

La stessa legge, peraltro, nel prevedere all'articolo 1, comma 12, il prolungamento, in sede di prima applicazione della legge, del termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali, non ha previsto un analogo slittamento dei termini stabiliti per tale adempimento nell'ipotesi di elezioni provinciali e comunali.

Di qui ne discende la necessità di prevedere un'analoga disposizione anche per le prossime elezioni provinciali e comunali.

Per questi motivi si auspica una rapida conversione in legge del decreto-legge.

VIGNERI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.	*Identico.*

Decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 64 del 17 marzo 1995.*

Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che la suddetta legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;

Considerato, altresì, che la medesima legge, nel disporre all'articolo 1, comma 12, il prolungamento, in sede di prima applicazione della legge stessa, del termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali, non ha previsto analogo slittamento dei termini stabiliti per tale adempimento per le elezioni provinciali e comunali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere analoga disposizione anche per le prossime elezioni provinciali e comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: « , entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « , entro il giorno successivo, ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2247A
Lire 500